

Maria Chiara Felloni

IL PLURILINGUISMO ISTITUZIONALE ALL'INTERNO DELL'UNIONE
EUROPEA

MATERIALI DI DISCUSSIONE

NR. 2

Maria Chiara Felloni

Assistente di ricerca nel progetto CRUI-Vigoni-DAAD, 2004-2005.

IL PLURILINGUISMO ISTITUZIONALE ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA

Introduzione

Tra i principi su cui si fonda l'Unione Europea vi è anche quello che sancisce il plurilinguismo all'interno delle sue istituzioni e sul territorio degli Stati membri, ciò almeno da quando, nel lungo processo di costituzione della federazione europea, la volontà politica ha "scoperto" il valore della cultura accanto a quello meramente economico dei primi decenni della fondazione. La costituzione dell'Unione va ascritta soprattutto al merito degli Stati membri, che vi partecipano con la propria storia ed identità, le cui caratteristiche peculiari vengono veicolate dalle singole lingue. L'Unione Europea nasce con una connotazione del tutto nuova che non trova raffronto in alcun modello di qualsivoglia nazione. Essa non è un "superstato", ma una Unione di Stati, le cui decisioni sono il frutto degli interessi degli Stati membri, che mediati a livello sopranazionale, realizzano, per mezzo delle istituzioni comunitarie, "politiche comuni"; queste ultime vincolano le attività domestiche dei governi nazionali, pur non investendo ancora tutti i settori della vita pubblica.

La cultura e la lingua sono state solo recentemente annoverate tra i valori di competenza dell'Unione: ad essa competono le norme che disciplinano l'uso di tutte le lingue ufficiali degli Stati membri in seno alle istituzioni comunitarie, mentre esercita un'azione "sussidiaria" a quella degli Stati dettando principi generali che i governi nazionali devono applicare nell'attuazione delle politiche interne, e sostenendoli nel raggiungimento degli obiettivi previsti. Così si persegue la realizzazione della tutela della diversità linguistica e culturale anche nel campo dell'insegnamento delle lingue europee e nella difesa e promozione delle Lingue Regionali o Minoritarie (LRM). Si può definire quindi la "politica linguistica" dell'Unione Europea come l'insieme dei presupposti ideologici e politici, individuabili sia nel diritto primario (i Trattati) che derivato (gli atti normativi, in particolare i Regolamenti), alla base di determinate decisioni realmente attuate in materia

di plurilinguismo, sia istituzionale che societario¹. In letteratura, tuttavia, alcuni ritengono (cfr. Sabatini, 2004 e Salmasi, 2003) che non si possa parlare di una esplicita politica linguistica in riferimento al plurilinguismo comunitario. Secondo Sabatini (2004), infatti, i documenti di fondazione e di organizzazione progressiva della UE si sono limitati ad affermare la “pari dignità” di tutte le lingue nazionali senza attuare alcuna decisione coerente in merito. Sarebbero semmai stati enunciati principi e programmi di tutela delle lingue minoritarie all’interno degli Stati membri. Secondo Salmasi (2003) è più opportuno parlare di “politiche linguistiche”, poiché le decisioni prese in questa materia sono “la manifestazione diretta e circoscritta dei singoli interessi nazionali” (Salmasi 2003, web) e poco hanno a che fare con l’autorità sopranazionale dell’Unione.

L’incertezza dell’esistenza della politica linguistica della UE è da ricondursi al fatto che non sempre il valore simbolico dei principi ideologici e assiologici da cui è animata è armonicamente valutato con le attuazioni pratiche e “le conseguenti riformulazioni di ordine funzionale-teleologico” (Carli, 2004). In quanto costruzione *sui generis*, fa notare Carli (2004), “la UE non può avvalersi *in toto* di ambizioni di legittimazione” e spesso permangono delle situazioni irrisolte, intrinsecamente legate all’eterogeneità degli interessi degli Stati membri, che testimoniano della difficoltà di dare attuazione al principio ideologico del plurilinguismo. Va inoltre notato che esistono politiche linguistiche esplicite ed implicite, tra loro a volte in contraddizione. Il presente saggio si propone di indagare le contraddizioni di fondo nell’attuazione del principio ideologico del plurilinguismo, con particolare riferimento alle “lingue ufficiali e di lavoro” e di osservare le alternative proposte per giungere ad un funzionamento ottimale e ad una equa relazione fra gli intenti e la realizzazione degli stessi.

Le ragioni del plurilinguismo istituzionale e societario

Il termine plurilinguismo, fa notare Gazzola (2002), nella letteratura specializzata si riferisce ad un contesto solamente trilingue, mentre, in generale, è sinonimo di “multilinguismo”, che indica “un contesto in cui vengono utilizzate più di tre lingue” (Gazzola, 2002: 8). Anche in questa sede

¹ Per plurilinguismo “societario” (Carli, 2004) si intendono gli interventi a favore a) della promozione dell’apprendimento linguistico e b) a tutela delle minoranze storiche sparse sul territorio della UE.

si preferisce utilizzare entrambi i termini con lo stesso significato, caricato altresì di quella sfumatura particolare che vi attribuiscono Wagner, Bech e Martinez (2002, 1):

In the context of the European Union, the word “multilingual” has taken on a meaning that goes beyond its dictionary definition of “speaking or using many languages”, or “written or printed in many languages”. For us, multilingualism is a fundamental principle with the additional meaning of “equal rights for all official languages” (Wagner, Bech & Martínez, 2002, 1).

Proprio questa definizione rispecchia i principi ideologici volti a salvaguardare il multilinguismo, anche se, come si vedrà, più come “valore” che come “prassi”.

Il plurilinguismo istituzionale o regime linguistico delle Comunità Europee, è l'insieme delle disposizioni del Regolamento n° 1 (cfr. Appendice) votato all'unanimità dal Consiglio della Comunità Economica Europea (CEE) il 15 aprile 1958, in applicazione dell' articolo 217 del Trattato di Roma e dell'art. 190 del Trattato che istituisce la Comunità Europea per l'Energia Atomica (EURATOM) Estensivamente, si intende il regime linguistico delle Comunità come

Il complesso organico di norme adottato per garantire la certezza del diritto e l'efficienza delle regole e degli strumenti comunitari, costituito dalle disposizioni del Regolamento n° 1, dall'insieme di regole disciplinanti l'utilizzo delle lingue descritto nei vari regolamenti interni o di procedura delle istituzioni, e dalle decisioni intorno alle lingue dei Trattati (Gazzola, 2002, 9).

Come viene spesso ricordato (fra gli altri Coulmas 1991a), in nessun'altra organizzazione internazionale vige un regime di pluralismo linguistico ad ampio spettro come quello codificato dal diritto comunitario: la UE è l'unica fra le organizzazioni internazionali ad avere un numero di lingue ufficiali, se non proprio pari a quello delle lingue ufficiali degli Stati membri, almeno identico a tutte quelle formalmente indicate come tali dagli stessi Stati al momento della stipula dei Trattati di adesione (Cosmai, 2003, 8). Il Regolamento 1/58 afferma che “le lingue ufficiali e di lavoro delle Istituzioni della Comunità sono la lingua francese, la lingua italiana, la lingua olandese e la lingua tedesca”, vale a dire le lingue ufficiali degli Stati fondatori, alle quali, nel corso degli anni, si sono progressivamente aggiunte quelle dei Paesi che

aderivano all'Unione². Oggi le lingue ufficiali e di lavoro della Comunità sono venti³, le stesse dei Trattati⁴ meno l'irlandese al quale la Repubblica d'Irlanda per diverse ragioni ha espressamente rinunciato eleggendo l'inglese a lingua veicolare⁵.

Le ragioni dell'ampio plurilinguismo comunitario sono complesse e si articolano a vari livelli: 1) giuridico, 2) politico, 3) economico, 4) culturale.

1) A livello giuridico, ogni deliberazione della UE in campo legislativo produce effetti concreti sui singoli cittadini della Comunità, ai quali vengono imposti vincoli di ottemperanza tanto quanto ai governi nazionali, in virtù dei principi dell'applicabilità e dell'efficacia diretta. Detti principi comportano la necessità che i cittadini dispongano delle leggi comunitarie espresse nella loro lingua per consentirne una chiara lettura e perfetta comprensione.

2) A livello politico, la sovranità democratica della UE si fonda su una doppia legittimità: quella che deriva dai governi e quella che deriva dai cittadini. E' necessario che le due fonti di legittimità sussistano entrambe e che siano in equilibrio al fine di garantire stabilità politica all'Unione. Secondo l'analisi di

² L'art. 1 del Regolamento 1/58 (elenco delle lingue ufficiali) ha subito in tutto quattro modifiche: nel 1972 (inclusione dell'inglese e del danese), nel 1979 (inclusione del greco), nel 1985 (inclusione del portoghese e dello spagnolo), nel 1994 (inclusione del finlandese e dello svedese).

³ Con l'allargamento del 1 maggio 2004, il più grande della storia dell'integrazione europea, sono entrati a far parte dell'Unione 10 nuovi Paesi e, proprio in virtù del Regolamento 1/58 le lingue ufficiali dell'Unione sono salite a 21: ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, ungherese.

⁴ Tutti i Trattati sono redatti in oggi ventuno lingue, poiché l'adeguamento linguistico dei nuovi Paesi membri è già cosa fatta da tempo. Tutte le versioni fanno fede in ugual misura, cioè sono testi "autentici". Per il Trattato CECA invece, scaduto il 23 luglio 2002, faceva fede solo la versione francese.

⁵ L'irlandese gode dello *status* di lingua ufficiale non solo per quanto riguarda i Trattati e gli atti di diritto primario, ma è anche riconosciuto come tale dal Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee. Nel 1972, al momento dell'adesione dell'Irlanda all'Unione, il governo irlandese ottenne il riconoscimento del gaelico come lingua ufficiale, ma non insisté affinché esso fosse incluso tra le lingue menzionate nel Regolamento 1/58, in quanto parlato correntemente solo da una piccola parte della popolazione (nota 10 in Parlamento Europeo 1999, 31). La lingua correntemente usata è invece l'inglese. Per completezza dell'argomento, bisogna anche ricordare che il lussemburghese, variante del tedesco, è stato elevato a rango di lingua nazionale del Lussemburgo dalla Camera dei deputati del Granducato solo il 24 febbraio 1984. Tuttavia, il Lussemburgo ha deciso che questa scelta non fosse retroattiva in campo europeo e ha quindi rinunciato a rendere il lussemburghese lingua comunitaria, sia nel senso dei Trattati che nel senso di lingua ufficiale e di lavoro della Comunità (Gazzola 2003: web).

Ross (2003), il “controllo democratico” si compone di due elementi: *Publizität* e *Responsivität*. Il primo riguarda la possibilità dei cittadini di ricevere informazioni indirette (attraverso quindi la stampa o i media) sugli organi della UE e sulle loro competenze; va da sé che ciò deve avvenire almeno in tutte le lingue ufficiali. Il secondo elemento riguarda la possibilità dei cittadini di rivolgersi direttamente agli organi e ai rappresentanti della UE nella propria lingua. Inoltre, in virtù del “diritto di cittadinanza” europea proclamato a Maastricht nel 1992, tutti i cittadini dell’Unione posseggono diritto di voto attivo e passivo alle elezioni europee; quindi possono, se designati, esercitare il proprio mandato indipendentemente dalle conoscenze linguistiche. Essi devono potersi esprimere nella propria lingua, in quanto detentori di un incarico rappresentativo in un’assemblea eletta direttamente dai cittadini europei. E’ per queste ragioni che il plurilinguismo assicura trasparenza e democraticità alla vita politica ed è lo strumento attraverso il quale i cittadini garantiscono legittimità alla UE.

3) Da un punto di vista economico il plurilinguismo istituzionale è costoso, ma questo non significa che sia troppo caro: la percezione di quanto cara sia una prestazione dipende infatti dal valore soggettivo che l’osservatore o la società le attribuiscono (Grin, 1997, 4). In questo senso il risultato del confronto tra la “ricchezza” che il plurilinguismo istituzionale apporta alla UE e i costi economici che invece comporta serve da ulteriore giustificazione al plurilinguismo. Inoltre, nel caso di una riduzione delle lingue ufficiali, gli stati la cui lingua rimarrebbe esclusa dal servizio linguistico dovrebbero accollarsi le spese di traduzione e quindi, un risparmio europeo diverrebbe comunque una spesa nazionale: il costo del plurilinguismo non verrebbe eliminato ma solo trasferito altrove.

4) A livello culturale, che la diversità linguistica sia una ricchezza per la UE, lo dimostrano le numerose azioni intraprese dalla stessa allo scopo di promuovere l’apprendimento e l’uso di tutte le lingue europee. L’utilizzo del maggior numero di lingue possibile, nel maggior numero di contesti possibili, favorisce il mantenimento e il rispetto della diversità; Grin (2003,194) sostiene che la diversità linguistica contribuisce allo sviluppo della qualità della vita di tutti i cittadini. Ciò viene spiegato con un principio microeconomico basilare:

[...] diversity carries both benefits and costs, costs tend to increase at an increasing rate, and benefits at a decreasing rate. It follows that a socially preferable level of diversity is probably not “infinite” for cost reasons – or, making the same point using another angle, features *other* than diversity also affect our quality of life and require that some resources be spent on them. However, a socially preferable level of linguistic diversity is certainly *positive* (and, therefore, larger than zero). For this general reason, it is not only morally appropriate to

preserve threatened languages; it is also a matter of hard-headed, even selfish common sense (Grin 2003, 202).

Le norme che sanciscono il regime linguistico delle istituzioni europee non sono mutate nella sostanza dagli inizi della Comunità ad oggi e non vi è differenza tra le decisioni in materia linguistica della Comunità Europea e quelle dell'Unione Europea. Quest'ultima, nata con il Trattato firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993, può essere definita come

un comune denominatore che riunisce in sé, attraverso un complesso quadro istituzionale unico, l'attività propriamente comunitaria, cioè quella delle due Comunità ancora esistenti⁶, detta del primo pilastro, e la cooperazione internazionale degli Stati membri del secondo e terzo pilastro, cioè la Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC) e la Cooperazione in Materia di Giustizia e di Affari Interni. (Felloni, 2004, 14)

Tuttavia, l'approccio comunitario alla cultura è cambiato nel tempo: alla UE, viene conferita competenza di azione nei settori della cultura e della formazione, seppur in sostegno all'azione degli Stati membri. Ne è conseguita una maggior attenzione per la diversità culturale e linguistica, che si è concretizzata nel rilancio dei programmi e delle azioni di promozione della stessa. Il **plurilinguismo societario** e individuale non è importante solo per favorire la mobilità all'interno del Mercato Comune, o per assicurare la certezza del diritto, ma è anche requisito fondamentale per vivere e lavorare nella "società della conoscenza e dell'informazione"⁷. Esso è altresì uno dei temi chiave nei dibattiti sulla *Governance*⁸ in Europa e nella formulazione di politiche sull'istruzione transnazionale.

⁶ CE ed EURATOM, in quanto la CECA è stata inglobata nella Comunità Economica (CE), nata con l'Atto Unico Europeo sostituendo la CEE, e il suo Trattato, di durata ventennale, scaduto nel luglio 2001, non è più stato rinnovato.

⁷ Cfr: Libro Bianco su istruzione e formazione; Conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma sull'impiego delle nuove tecnologie; Libro Verde sul vivere e lavorare nella società dell'informazione; Libro Verde sull'informazione del settore pubblico nella società dell'informazione.

⁸ Cfr: Libro Bianco sulla *Governance* europea. Il termine *Governance* non coincide con quello di "governo" in quanto gl'UE non esercita un potere di governo sugli Stati membri; questi infatti rimangono autonomi nella gestione del potere governativo sul proprio territorio. Con il termine *Governance* si intende l'insieme di regole, processi e comportamenti che influiscono sul modo in cui le competenze dell'Unione Europea possono essere esercitate (www.cocis.it/europa/scheda1.htm).

Inoltre, il principio della tutela della diversità linguistica e culturale, in particolare la salvaguardia delle LRM, è funzionale al mantenimento della *pax linguistica*. Come sostiene Hagège (1995, 263), l'attenzione all'altro che parla la propria lingua è condizione necessaria per costruire una solidarietà che abbia un contenuto più concreto dei discorsi propagandistici. Questa capacità di ascolto non è solo il segno di una naturale disponibilità nei confronti dell'altro, ma rappresenta anche una forma di prevenzione da futuri eventuali disastri:

[...] potrebbe un giorno rivelarsi salutare in un mondo dove gli esiliati dal benessere, divenuti molto più numerosi e molto meglio armati, stanchi delle disuguaglianze decidessero di dare una forma violenta al desiderio, mai appagato, di essere finalmente ascoltati (Hagège, 1995, 263).

Il suddetto principio della tutela della diversità linguistica e culturale è desumibile, tra gli altri, da 4 documenti fondamentali: 1) il Trattato sull'UE del 1992 agli artt. 126 e 128⁹; 2) la *Carta Europea per le Lingue Regionali o Minoritarie* del 1992; 3) la *Carta europea dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea* del 2000¹⁰ e, 4) la *Risoluzione del Consiglio sulla diversità linguistica* del 14 febbraio 2002¹¹.

⁹ Articolo 126: §1 La Comunità contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità, incentivando la cooperazione tra gli stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema d'istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche. §2 L'azione della Comunità è intesa: a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri; a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti [...]. Articolo 128: §1 La Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune; §2 L'azione della Comunità è intesa a incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri e, se necessario, ad appoggiare ed integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori: miglioramento della conoscenza e delle diffusioni della cultura e della storia dei popoli europei; conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea; [...].

¹⁰ Art. 22: L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

¹¹ Il Consiglio, dopo aver rammentato le conclusioni del 12 giugno 1995 sul pluralismo linguistico dell'Unione Europea, sottolinea che "la conoscenza delle lingue è una delle competenze di base necessarie ad ogni cittadino per poter partecipare effettivamente alla società europea e favorire pertanto sia l'integrazione nella società che la coesione sociale". Esso stabilisce inoltre che "le lingue europee sono, dal punto di vista culturale, uguali in valore e dignità e costituiscono parte integrante della cultura e della civiltà europee.

Conflitti fra teoria e prassi

In entrambi gli ambiti della politica linguistica, ai principi ideologici non sempre corrispondono azioni concrete che ne siano la realizzazione coerente. Molto spesso, anzi, i testi normativi omettono di delineare con chiarezza i procedimenti per l'attuazione dei principi. Le argomentazioni che seguono intendono evidenziare gli snodi principali di questa contraddizione.

Le Lingue Regionali o Minoritarie (LRM)

Il risultato delle misure adottate a difesa delle LRM appare, per diverse ragioni, ambiguo: in questa sede non si vuole trattare un problema che merita uno studio molto più approfondito (cfr. Carli 2004), ma vi si accenna solamente per meglio comprendere il tipo di argomentazione che qui interessa.

L'attenzione rivolta alle LRM può essere sostanzialmente definita di carattere "museale"; ci si riferisce in particolare, ai progetti cofinanziati dalla Commissione Europea su proposta del Parlamento Europeo. Un esempio recente è EAC/19/- "Sostegno della Commissione Europea alle azioni di promozione e salvaguardia delle Lingue e Culture Regionali o Minoritarie" che si poneva quale fine ultimo lo "sviluppo" delle LRM attraverso diverse aree di applicazione. L'intervento si risolse in finanziamenti di progetti ben lontani dal realizzare gli obiettivi enunciati: il progetto *TermLes*, ad esempio, creò un dizionario di ladino ed uno di sardo con l'introduzione di neologismi soprattutto nel settore giuridico ed amministrativo; organizzò una conferenza sulla codificazione e standardizzazione delle lingue minoritarie in Europa e produsse un sito web sul tema. Il progetto *LINMITER- Formation* realizzò un dizionario comune di catalano, friulano, galiziano, ladino, occitano e sardo da pubblicare su internet¹². Allo stesso modo, i progetti cofinanziati dall'Anno Europeo delle Lingue 2001 (AEL2001) riguardarono per lo più propaganda televisiva e radiofonica volta ad incoraggiare l'apprendimento delle lingue.

Anche il compito fondamentale dell'EBLUL (*European Bureau for Lesser Used Languages*), si risolve di fatto nella rappresentanza delle LRM presso l'UE e le Organizzazioni Internazionali, e nella gestione di reti d'informazione tra le comunità linguistiche minoritarie. All'EBLUL è stata anche criticata, da varie parti del mondo scientifico (Extra-Gortler, 2003; Ammon 2003a), la decisione di tutelare solo le lingue minoritarie autoctone, con l'esclusione di

¹² www.terminometro.info/b/38/fr/bourses_linmiter.htm.

quelle alloctone, nonostante queste ultime abbiano un numero considerevole di parlanti¹³.

Un altro strumento importante per la difesa delle LRM è la Carta per le Lingue Regionali o Minoritarie, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 23 giugno 1992 ed entrata in vigore il 1° marzo 1998. Grin (2003) sostiene che la Carta Europea per le LRM è un documento che si distingue da tutte le altre convenzioni internazionali sul tema della tutela a favore delle LRM principalmente per alcuni elementi di originalità. Questi elementi si infrangono, tuttavia, contro contraddizioni profonde, che impediscono alla Carta di essere un documento di politica linguistica pensato secondo i criteri di *effectiveness* a cui lo stesso Grin rimanda (Grin, 2003).

Il primo elemento di originalità della *Carta* è dato dal fatto che essa enfatizza l'appartenenza delle "lingue" delle comunità regionali o minoritarie al patrimonio culturale e storico europeo (Grin, 2003), come si evince dalla Parte II - Obiettivi e principi – all'art. 7. Essa sembra avere quindi come oggetto la tutela e la promozione delle LRM intese in termini puramente linguistici sovraordinandole all'identificazione di diritti "positivi" o "negativi" delle singole comunità linguistiche minoritarie. Tuttavia, quando si problematizza la definizione di LRM proposta dalla *Carta* e dal documento esplicativo, si assiste alla torsione dell'oggetto da LRM secondo criteri linguistici a "minoranze linguistiche" socialmente intese.

Il secondo elemento di originalità della *Carta* è dato, nella lettura di Grin (2003, 91-96), dall'enfasi che essa pone sull'ottenimento di risultati concreti scaturiti dalle azioni proposte ai governi dalla *Carta* stessa. Tuttavia, una promozione efficace della lingua deve tenere conto degli usi funzionali di questa e delle sue potenzialità, mentre la tutela proposta dal documento è una azione di *status planning* che non si traduce in quanto tale in una pianificazione ed elaborazione di *corpus*. Tale contraddizione è intrinsecamente legata al limitato potere di intervento della *Carta* nella vita politica dei singoli governi nazionali: ad essi infatti spetta l'attuazione degli obiettivi. Per questo motivo le misure a tutela delle LRM in ambito "europeo" sono bilanciate con gli interessi degli Stati nazionali, che, per i più svariati motivi storico-ideologici non sempre (e non subito) si sono trovati d'accordo nel concedere e garantire alle LRM le libertà richieste (Coulmas, 1991b, 15).

¹³ L'Europa infatti ospita, oltre alle cinquanta lingue autoctone anche un numero elevato, probabilmente alcune centinaia, di lingue alloctone. (Ammon, 2003a, 393)

Le lingue di lavoro

Il programma del plurilinguismo integrale della UE, riassunto nel motto “Unità nella diversità”, è nato e cresciuto all’interno del plurilinguismo istituzionale. Secondo Carli (2004) “si può anzi ipotizzare che la promozione delle LRM rientri in una strategia della distrazione volta a distogliere lo sguardo dal problema interno: quello della gestione linguistica nelle istituzioni della UE” (Carli, 2004). Nel problema dell’attuazione del plurilinguismo istituzionale si palesa infatti la contraddizione di fondo che evidenzia come le realizzazioni concrete siano in netto contrasto con i principi ideologici enunciati nel diritto comunitario e derivato.

L’art. 1 del Regolamento 1/58, asserisce che le lingue ufficiali e di lavoro della Comunità sono le lingue ufficiali degli Stati membri¹⁴, ma non chiarisce la differenza tra lingue ufficiali e lingue di lavoro. Dalle pratiche linguistiche *de facto* esistenti, tuttavia, emergono come “lingue ufficiali” quelle utilizzate nella comunicazione esterna (tra le Istituzioni e i cittadini), e come “lingue di lavoro” quelle utilizzate nella comunicazione interna (inter- e intra-istituzionale). La mancata distinzione ufficiale tra i due termini è da ricondursi alla volontà della Comunità di permettere ai cittadini e ai loro rappresentanti di partecipare alle attività comunitarie senza che la diversità linguistica costituisca un ostacolo.

Lo stesso Regolamento demanda poi alle singole istituzioni il compito di stabilire nei propri Regolamenti interni (che non sono atti normativi e che vincolano solo l’Istituzione che li emette) il loro regime linguistico interno, in armonia con i principi enunciati, ma in base ai compiti che esse svolgono nell’architettura dell’Unione (art. 6). Pertanto, anche se non è espresso a chiare lettere, si intuisce che le istituzioni hanno la facoltà di utilizzare tutte le lingue ufficiali come lingue di lavoro o ridurne il numero. In generale si possono distinguere due macrotipologie istituzionali: 1) la prima comprende gli organismi rappresentativi¹⁵ all’interno dei quali le lingue di lavoro coincidono con quelle ufficiali; 2) alla seconda appartengono gli organismi che tutelano

¹⁴ “Per quanto concerne gli Stati membri in cui esistono più lingue ufficiali, l’uso della lingua sarà determinato, a richiesta dello Stato interessato, secondo le regole generali risultanti dalla legislazione di tale Stato” (art. 8)

¹⁵ Il Parlamento Europeo, il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea nelle sue riunioni ufficiali, i due organi consultivi (Comitato delle Regioni e Comitato Economico e Sociale).

invece gli interessi generali della Comunità¹⁶, all'interno dei quali il numero delle lingue di lavoro varia da un minimo di una ad un massimo di cinque.

Oltre all'incertezza teorica dell'art. 6, la contraddizione del plurilinguismo istituzionale si concretizza nella prassi: gli organi che hanno deciso di rispettare l'uguaglianza tra le lingue non sempre sono coerenti, così come non sempre gli organi che hanno scelto di usare poche lingue di lavoro le utilizzano in ugual misura.

La natura giuridica del regolamento ne evidenzia l'ambiguità di applicazione. Come è emerso dalla sentenza del Tribunale di primo grado alla causa Kik¹⁷ (Gazzola, 2002, 23):

§58 [...] il Regolamento n°1 è solo un atto di diritto derivato, che trova il suo fondamento giuridico nell'[ex] art. 217 del Trattato. Sostenere, come fa la ricorrente, che il regolamento n° 1 esprime precisamente un principio di diritto comunitario di parità delle lingue dal quale non si può derogare, neppure con un successivo regolamento del Consiglio, equivarrebbe a disconoscere la natura stessa di diritto derivato. In secondo luogo, si deve rilevare che gli Stati membri non hanno stabilito nel Trattato un regime linguistico per le istituzioni e gli organi della Comunità, ma l'art. 217 del Trattato lascia la possibilità al Consiglio, che delibera all'unanimità, di fissare e modificare il regime linguistico delle istituzioni e di stabilire regimi linguistici differenziati. Tale articolo non dispone che una volta che sia stato decretato dal Consiglio, tale regime non possa più essere successivamente modificato. Ne consegue che il regime linguistico stabilito dal Regolamento n° 1 non può essere equiparato ad un principio di diritto comunitario.

In altre parole, le disposizioni contenute nel Regolamento 1/58 non sono assolute ma modificabili dal Consiglio che delibera all'unanimità; perciò la parità delle lingue ufficiali non sarebbe un principio in assoluto inderogabile. Gazzola (2002, 24) si chiede se questa sentenza possa aprire le porte ad una riduzione delle lingue ufficiali nelle istituzioni comunitarie o comunque possa portare ad un ripensamento dell'eguale trattamento delle lingue stesse.

Disparità nell'uso delle lingue di lavoro

La riduzione del numero delle lingue di lavoro discrimina fortemente le lingue escluse. La motivazione di tale discriminazione risiede nell'intrinseca

¹⁶ In particolare la Commissione, la Corte di Giustizia, la Corte dei Conti, alcuni organi quali la Banca Centrale Europea, la Banca Europea per gli Investimenti e tutte le Agenzie comunitarie.

¹⁷ Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) del 12 luglio 2001.

importanza dell'uso comunicativo e simbolico della lingua in sé: attraverso la lingua non si veicolano solo le informazioni, ma si rappresenta altresì la propria collocazione nella gerarchia linguistica all'interno della UE (Ammon, 1991a, 84). Per questo motivo gli Stati fondatori della Comunità paventano di dover condividere la posizione di privilegio delle proprie lingue "tradizionali" con quelle "nuove". Risaputamente figurano tra le cosiddette lingue fondatrici francese, tedesco, italiano e neerlandese; soprattutto le prime due si sono contese il ruolo di predominio prima che la Gran Bretagna e l'Irlanda si unissero alla Comunità nel 1973. Va notato che sia nelle istituzioni che stabiliscono un regime linguistico paritetico, sia in quelle che hanno ridotto il numero delle lingue di lavoro, si è andato lentamente affermando l'uso dell'inglese imponendosi come lingua "ipercentrale" (de Swaan, 2001a), fino ad interessare non solo la comunicazione interna, ma anche quella esterna. Il fenomeno è di portata così rilevante che molti studiosi si sono chiesti se l'inglese abbia scalzato definitivamente la lingua francese dalla sua precedente posizione di spicco tra le lingue di lavoro della UE. Esistono attualmente due posizioni distinte a riguardo: 1) alcuni, tra cui Lenaerts (2001) e Witt (2000), sostengono che, nonostante esista una competizione tra inglese e francese all'interno delle Istituzioni comunitarie, il francese ha conservato la presenza che deteneva in origine; 2) altri, invece, tra i quali Coulmas (1991a), de Swaan (2001a/b), Quell (1997), Truchot (2002), affermano che l'inglese è la lingua dominante tra quelle di lavoro ed anche tra tutte le lingue ufficiali dell'Unione. De Swaan (2001b) ne evidenzia la "ipercentralità" non solo nella burocrazia interna, ma anche nella comunicazione tra i Paesi membri (come *lingua franca*) e nei rapporti dell'Unione con i Paesi terzi.

Dall'inizio degli anni 90, nella Commissione Europea, che adotta un regime linguistico di fatto basato sull'uso di inglese, francese e tedesco quali lingue di lavoro, c'è una forte tendenza ad usare la lingua inglese a discapito delle altre in tutti gli ambiti della comunicazione (Labrie, 1993, in Lenaerts 2001, 227). In particolare, Quell (1997) ha condotto uno studio empirico – attraverso questionari - sull'uso delle lingue all'interno dell'Unione Europea andando così a confermarne la netta supremazia a partire dalla seconda metà degli anni 90. I risultati dell'inchiesta, suddivisi in tre macro-aree di usi linguistici (comunicazione orale, comunicazione scritta interna e comunicazione scritta esterna), mettono in evidenza almeno due dati rilevanti: 1) la presenza del tutto esornativa con percentuali molto basse (rientranti in un divario max del 5% del tedesco e un min del greco per la comunicazione orale) delle altre lingue comunitarie in confronto all'inglese; 2) la presenza costantemente più alta dell'inglese rispetto al francese (Quell, 1997, 63-64).

Il caso della Commissione è particolarmente significativo: il Regolamento 1/58 vincola le Istituzioni, agli artt. 2, 3, 4, 5, a comunicare con ogni Stato membro dell'UE ed ogni suo cittadino nella lingua ufficiale di questo, mentre il regime linguistico basato su tre lingue di lavoro, sarebbe applicabile eventualmente solo nella comunicazione interna. La giustificazione addotta dalla Commissione Europea per arginare le accuse che le sono spesso state rivolte è che l'inglese, soprattutto, ed il francese sono le lingue che i Commissari, scelti per le loro competenze generali e non per quelle linguistiche, conoscono meglio, e la documentazione che arriva alla Commissione redatta in queste due lingue non ha bisogno di traduzione: il lavoro, di conseguenza, si velocizza (Quell, 1997, 65). La Commissione sarebbe quindi disposta a sacrificare la tutela della diversità linguistica a favore della "praticità" della comunicazione.

Le rimostranze più rilevanti a questa tendenza crescente di disparità nell'uso delle lingue di lavoro sono sempre state avanzate dai tedeschi, che hanno avvertito più di tutti la situazione ambigua nella quale la loro lingua era stata relegata: nonostante il tedesco sia teoricamente sempre presente tra le lingue di lavoro delle Istituzioni, la produzione dei documenti in questa lingua è di fatto di poco superiore a quella di altre lingue minori. Secondo Ammon (1991a, 80), il tedesco è stato relegato ad una sorta di limbo, una *Zwischenstellung* (Ammon, 1991a, 80), perché pur facendo riferimento ad una comunità linguistica demograficamente ed economicamente forte, non viene usata come lingua di lavoro. Studi sul potere linguistico, o più concretamente sulla posizione internazionale delle lingue, (Ammon, 2001a, 78) pongono tra i fattori extralinguistici più importanti gli aspetti demografici ed economici. Con questi criteri il tedesco, all'interno della UE, occupa un posto di spicco, ma viene superato largamente dall'inglese, dallo spagnolo e dal portoghese in un contesto mondiale e il grado di estensione dell'uso di una lingua come lingua straniera influisce maggiormente sul potenziale comunicativo di una lingua rispetto all'estensione della stessa come lingua nativa.

L'importanza dello status di lingua di lavoro

Assurgere a *status* di lingua di lavoro rappresenta l'apice della gerarchia linguistica dell'UE poiché con e in essa vengono esercitate le funzioni linguistiche più prestigiose. Ciò svolge a sua volta un influsso positivo sia sullo 1) *status* che sul 2) *corpus* della lingua. Nel dettaglio:

1) l'influenza positiva che la funzione di lingua di lavoro ha sullo *status* di una lingua è legata al carattere di "ipercollettività" della stessa (de Swaan, 2001b). Dal ruolo che una lingua svolge all'interno dell'UE dipende il fatto che questa venga usata ed insegnata come lingua straniera in Europa e che poi si diffonda anche in ambito internazionale: con il numero di persone che usano una lingua cresce anche il suo prestigio, cioè il suo potenziale comunicativo. Il *Kommunikationspotential* di una lingua all'interno di una società è dato dal suo grado di *Zentralität* (l'estensione dell'uso di questa come lingua straniera) e da quello di *Prävalenz* (l'estensione dell'uso di lingua nativa); il grado di *Zentralität* è spesso più importante di quello di *Prävalenz* (de Swaan, 2001b). Per questo le lingue non sono semplici beni pubblici al pari dell'aria che si respira, ma sono "beni ipercollettivi" ed il "proprietario" di tali beni ha, o almeno dovrebbe avere, un interesse naturale a che questi vengano rivolti ad una collettività sempre più ampia. Se quindi una lingua viene usata all'interno dell'Unione Europea essa andrà acquistando maggior prestigio e maggiore "potenziale comunicativo".

2) L'esercizio di tutte le funzioni all'interno dell'UE agisce positivamente anche sul *corpus* linguistico visto che con essa vengono conati i termini adatti per esprimere nuovi concetti (Cosmai 2003; Dibattista, 1998, 168; Mori, 2003). All'interno delle istituzioni comunitarie si è formato un "euroletto"¹⁸ che ha influenzato, ad esempio, l'italiano sul piano lessicale, morfosintattico e testuale¹⁹. Ai vantaggi suddetti di cui godono le lingue come "lingue di lavoro", si aggiungono altri privilegi di carattere economico. In particolare:

a) la diffusione di una lingua a livello europeo ed internazionale non aumenta solo il prestigio della stessa, ma facilita anche l'accesso al mercato, con notevoli vantaggi competitivi sia per i parlanti che per lo Stato con cui essa si

¹⁸ L' "euroletto" è, secondo la definizione di Mori (2003, 476), "un linguaggio specialistico della legislazione comunitaria, che nasce dalla intersezione di tre dimensioni di variazione linguistica: in primo luogo la sua natura di linguaggio burocratico delle istituzioni comunitarie, di linguaggio giuridico della legislazione dell'UE e di linguaggio settoriale in relazione alla materia trattata".

¹⁹ A livello sintattico le fonti predominanti di arricchimento sono rappresentate dalla categoria dei forestierismi e dalla creazione di un patrimonio di europeismi di senso (termini che esistono nel vocabolario della lingua comune ma che l'appartenenza alla sfera comunitaria arricchisce a livello di contenuto, come, per esempio, i termini "armonizzazione" e "recepimento"), sintagmatici (le costruzioni nominali che si riferiscono alla realtà giuridica dell'UE e ne identificano l'idea fondante come "i pilastri dell'Unione", il concetto di "barriere", ecc.) e di forma (gli aggettivi "comunitario", "europeo", "sopranazionale" e tutte le sigle che definiscono la Comunità, le istituzioni o i Trattati -CEE, CECA, UE, TUE, ecc.-).

identifica. L'inglese, per Coulmas (1991b, 24), "è uno dei prodotti di esportazione più importanti della Gran Bretagna".

b) Solo la parità di trattamento tra le lingue comunitarie può assicurare l'uguaglianza di opportunità nella concorrenza economica tra i Paesi europei, in quanto, sottolineava il cancelliere tedesco Helmut Kohl nel 1984 in una lettera all'allora Presidente della Commissione Gaston Thorn, la redazione di documenti di politica industriale e della concorrenza non tradotti in tutte le lingue svantaggiano, in termini di tempo e di lacune nell'informazione, i Paesi nella lingua dei quali i documenti non vengono prodotti. Come giustamente ha fatto rilevare Gazzola (2004) la scelta delle lingue costituisce un vero trasferimento di risorse.

Per i suddetti motivi, alcuni governi nazionali – finora in modi e con esiti assai diversificati – si battono per l'inserimento della propria lingua nel novero delle "lingue di lavoro" nelle Istituzioni comunitarie. L'idea di "lingua nazionale" è ancora legata a quella di "Stato nazionale" e gli organismi sopranazionali dell'Unione Europea non godono di legittimità tale da poter intervenire in materia di politica linguistica nazionale (Coulmas, 1991b, 24-34). Finora solo il governo tedesco, in primo luogo, e quello francese poi, si sono fortemente impegnati nella promozione della propria lingua. La politica linguistica italiana, invece, è piuttosto "blanda per quanto riguarda l'interesse e la promozione della lingua nazionale" (Robustelli, 2003); ciò probabilmente per una "debole" consapevolezza metalinguistica da parte dei rappresentanti della comunità italoфона.

Nella definizione della politica linguistica entrano in gioco diverse forze (Ammon, 2003c, 195-209): esistono degli "attori", ai quali spetta la definizione delle politiche linguistiche, ed esistono dei "gruppi di interesse", che premono sui primi affinché vengano attuate delle misure volte a promuovere efficacemente la lingua. Gli "attori" principali sono i partiti politici, i cui rappresentanti nella UE compongono il Consiglio dei Ministri, al fianco dei quali collaborano, a volte direttamente, anche intere comunità linguistiche e le istituzioni linguistiche nazionali. La definizione dei "gruppi di interesse" è invece più complessa poiché esiste un unico grande gruppo, che nella UE si identifica con l'intera popolazione delle varie unità politiche, che si divide, poi, in diversi gruppi minori (Ammon, 2003c, 199). I parlanti nativi di una determinata lingua, che hanno un interesse naturale, legato al carattere "ipercollettivo" della lingua, a che questa venga promossa, formano un primo gruppo; a questi si affianca il gruppo formato da coloro che hanno investito nell'apprendimento di una lingua straniera, i quali hanno interesse nel mettere

a frutto il capitale posseduto. A volte, tuttavia, i parlanti nativi e stranieri di una determinata lingua possono trovarsi in conflitto: ad esempio, i tedeschi che possiedono l'inglese come lingua straniera e che hanno interesse a che questa venga promossa, non vogliono senz'altro favorirla a scapito del tedesco all'interno delle istituzioni europee (Ammon, 2003c, 199). Un altro gruppo di interesse è formato da coloro di cui l'esistenza lavorativa dipende dalle conoscenze linguistiche, e quindi dalla promozione delle stesse: linguisti, insegnanti, traduttori e interpreti. A questi gruppi si aggiungono, infine, tutti quegli individui che hanno un qualsiasi altro interesse, anche inconsapevole, per la promozione della lingua. Gli "attori" della politica linguistica, in ultima analisi i politici, dovrebbero tenere conto di tutte queste diverse istanze nella definizione delle politiche linguistiche. Il caso seguente dimostra invece che ciò non sempre avviene.

Molti governi europei sono rimasti per anni alla finestra ad assistere all'avanzata dell'inglese nel mondo; quando questo si è prepotentemente imposto nelle Istituzioni comunitarie e quando le 12 nuove lingue ufficiali dei Paesi europei hanno bussato alle porte dell'Unione, le istituzioni linguistiche nazionali si sono autonomamente attivate: nel giugno 2002 (19-21 giugno) le più rappresentative accademie e istituti linguistici nazionali di 14 Paesi della UE²⁰ (Accademia della Crusca e Opera del Vocabolario italiano per l'Italia) hanno costituito a Bruxelles una *Federazione Europea delle Istituzioni Linguistiche Nazionali* (EFNIL-FEILN). La *Federazione* ha adottato un documento di base: le *Raccomandazioni di Mannheim-Firenze* in cui si afferma innanzitutto che le lingue europee sono patrimonio comune di ogni abitante del continente; vi si enunciano inoltre, in dieci punti, i principi più appropriati per la promozione delle lingue standard/nazionali/ufficiali dell'Europa. Queste ultime, recita l'introduzione del documento, "garantiscono il massimo di funzioni linguistiche e assicurano l'identità culturale di coloro che le parlano. L'integrazione europea, in particolare, rappresenta al tempo stesso una sfida e un'occasione per prendere iniziative di promozione di queste lingue". Il documento dichiara anche la necessità di costituire un "Consiglio permanente" delle istituzioni linguistiche centrali dei diversi Paesi europei. Suo compito sarà quello di facilitare gli scambi di informazioni sugli obiettivi e i metodi di ogni azione di politica linguistica [...] (art.10). Ai governi dei Paesi membri dell'Unione Europea si è chiesto

²⁰ Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Finlandia, Svezia, Gran Bretagna.

di tener conto del documento nelle loro politiche, ma essi hanno risposto tiepidamente all'invito.

Possibili alternative

Per risolvere la spinosa questione delle lingue di lavoro, sarebbero necessarie politiche linguistiche "efficaci" (Grin, 2003) da parte dei governi nazionali ed interne all'Unione Europea che traducano in risultati concreti i principi ideologici ed assiologici enunciati nel diritto comunitario. Le politiche linguistiche praticate dall'UE sono, come si è voluto dimostrare, politiche "rituali" e non "funzionali", in quanto in molti casi non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, mentre in altri gli stessi obiettivi non sono nemmeno stati chiaramente delineati. A tutt'oggi, niente di significativo è stato ancora fatto per colmare questa lacuna.

Il paragrafo seguente si prefigge di illustrare alcune soluzioni pensate da studiosi e da alcuni politici all'interno della UE; le argomentazioni che seguono non pretendono in alcun caso di proporre la soluzione per il regime linguistico ottimale dell'Europa allargata, ma vogliono piuttosto contribuire a rappresentarne la complessità.

Pur riconoscendo la medesima dignità culturale alle lingue ufficiali e la necessità del multilinguismo negli atti giuridici e nella comunicazione da e verso i cittadini, alcuni osservatori sottolineano il bisogno di restringere formalmente in tutti i contesti istituzionali il numero delle lingue di lavoro a poche "grandi" lingue; pena l'esplosione incontenibile dei costi. Tuttavia, come nota Phillipson (2003, 134), se le lingue "piccole" non vengono costantemente utilizzate, può risultare difficile giustificare un servizio di interpretazione per esse; detto in altri termini, i servizi per il multilinguismo verrebbero visti come un "lusso" se il plurilinguismo non venisse effettivamente praticato. La "retorica della crisi" (Grin, 1997, 4) si fa più accesa in prossimità di ogni allargamento dell'Unione: ad esempio, già nel 1982, prima dell'ingresso di Spagna e Portogallo e quando le lingue ufficiali erano ancora sette, vi era chi sosteneva: "l'adozione di altre lingue ufficiali porterebbe a un'esplosione di costi insostenibili per i contribuenti europei e il multilinguismo del P. E. non può essere sostenuto in eterno!" (Parere della Commissione politica- annessa al Rapporto Nyborg, Parlamento Europeo, 1982, 23).

Wagner, Bech e Martínez (2002, 105) fanno invece notare: *“it might seem like a nightmare to work with all eleven languages – or with 23 or more languages in the future- but it is simply a matter of organisation”*.

Nell’analisi condotta da Gazzola (2002) sui costi e benefici del multilinguismo dell’UE in riferimento al P.E., “l’istituzione multilingue per antonomasia”, viene citato il documento di lavoro n° 9 del P. E. “Regime Linguistico: opzioni supplementari”. In questo documento il Comitato di Orientamento (CO) offre uno studio approfondito delle diverse opzioni di regime linguistico che il P. E. può adottare in vista dell’allargamento del maggio 2004. Il documento propone le seguenti alternative:

1) monolinguisimo; 2) nazionalizzazione; 3) multilinguismo ridotto; 4) sistema asimmetrico; 5) multilinguismo controllato; 6) multilinguismo integrale puro.

Le suddette ipotesi vengono qui di seguito commentate unendo all’analisi prettamente economica di Gazzola (2002) dei dati di carattere linguistico.

1) Il MONOLINGUISMO: una sola lingua come lingua di lavoro.

Sebbene appaia come la soluzione più economica, si deve tenere conto che non sarebbe possibile abbattere l’intero costo dei servizi linguistici: occorrerebbe mantenere un’unità linguistica al fine di facilitare le relazioni esterne con quelle parti del mondo che non utilizzano la lingua scelta. Inoltre, sarebbero necessari altri servizi di carattere linguistico se gli Stati membri volessero conservare la pubblicazione della legislazione europea nelle rispettive lingue nazionali, se la Corte di Giustizia e il Tribunale di primo grado volessero mantenere diverse lingue procedurali, se il P.E. intendesse continuare a informare gli elettori nella loro lingua, ecc. (P. E. 2001b, 4).

Questa ipotesi avrebbe un impatto importante anche sul personale in forza presso i servizi linguistici, il quale subirebbe un forte ridimensionamento con conseguenti ripercussioni sociali di notevole entità.

Infine si porrebbero problemi di altra natura, primo fra tutti quello riguardante la scelta dell’unica lingua da utilizzare. Le ipotesi sinora più accreditate si concentrano su una delle seguenti tre lingue: a) inglese, b) esperanto, c) latino.

a) INGLESE

Un’ipotesi realistica vedrebbe l’uso dell’inglese quale unica lingua di lavoro, data la posizione di preminenza che ad oggi detiene. Si potrebbe così immaginare che l’uso di un’unica lingua di lavoro, conosciuta a vario livello e grado da molti, costituisca lo snellimento della burocrazia interna delle

Istituzioni. Di questa eventuale soluzione si occupò Volz già nel 1994, il quale suggerì alcune interessanti riflessioni. Secondo Volz infatti (1994, 89) l'uso dell'inglese come unica lingua di lavoro non costituisce realmente un vantaggio per la Comunità, ma comporta invece una serie di svantaggi, quali:

i) i dibattiti, le discussioni e i contributi di ciascun membro nelle commissioni, gruppi di lavoro, sedute plenarie, ecc. delle varie Istituzioni verrebbero rallentati per il fatto che non tutti si esprimono in inglese con la stessa padronanza. Realizzare un discorso o un intervento in una lingua non nativa richiede dei tempi più prolungati; si creerebbe in tal modo una netta divisione tra coloro di cui l'inglese è la lingua materna e coloro che l'hanno studiata come lingua straniera: i primi sarebbero privilegiati linguisticamente, potendo caricare i loro discorsi di intensità e sfumature inevitabilmente connaturate alla propria padronanza di madrelingua. In ultima analisi si formerebbe una frattura tra il nord ed il sud dell'Europa in cui i maggiori vantaggi verrebbero necessariamente a cadere sui Paesi anglofoni, neerlandofoni e scandinavi²¹.

Non vanno inoltre sottovalutati i possibili errori "diplomatici", derivanti dalla conoscenza imperfetta della lingua, nei quali i responsabili politici potrebbero incorrere durante i loro interventi.

ii) L'inglese come unica lingua acquisirebbe un vantaggio ancor maggiore sia dal punto di vista della già ricordata "ipercollettività" (de Swaan 2001b), che dal punto di vista economico, in termini, cioè, di accesso al mercato.

iii) Da un punto di vista psicolinguistico è da tener presente che chi conosce "la lingua della comunicazione" non è motivato ad investire altro tempo per apprenderne altre; di conseguenza tutte le altre lingue comunitarie ne risentirebbero a tal punto che nei loro parlanti si alimenterebbe il sentimento di mortificazione dell'identità collettiva e quello di frustrazione nazionale. Un sentimento di frustrazione sarebbe percepito anche da coloro i quali dovrebbero esprimersi nella lingua di un altro Paese e che, in molti casi, dovrebbero essere spesso corretti dai parlanti nativi. Da tutto ciò appare un quadro dell'Inglese come lingua che "esclude" e non come lingua che "include".

iv) Infine, il monolinguisma istituzionale comporterebbe un *deficit* democratico totale: esso verrebbe inevitabilmente interpretato quale egemonia di una lingua europea, e conseguentemente del Paese di appartenenza, sul resto d'Europa. I cittadini europei non si sentirebbero allora tali allo stesso

²¹ L'inglese infatti è una lingua che domina in modo particolare la vita dei paesi Scandinavi, sia attraverso i media, sia attraverso la scuola (Volz 1994; Truchot 2002; Ammon 2002).

modo, ed è ragionevole pensare che l'integrazione rimarrebbe davvero solo "intergovernativa", non potendo diventare mai un'Unione di cittadini. A svantaggi concreti di ordine economico si uniscono, quindi, anche motivazioni di carattere giuridico, politico, psicologico e culturale.

La conclusione a cui giunge Volz (1994) è che il monolinguisma istituzionale, basato sull'uso della lingua di uno Stato nazionale, non è né pensabile né attuabile. Si impone allora all'attenzione la possibilità di impiegare come unica lingua *neutrale*, cioè non nazionale, una cosiddetta lingua pianificata o artificiale²².

b) ESPERANTO

Recentemente i radicali italiani del Parlamento Europeo hanno rimesso in campo un'idea che, avanzata anni fa, sembrava da tempo accantonata o addirittura dimenticata: l'introduzione dell'esperanto come "Lingua d'Europa" o meglio come lingua delle Istituzioni Europee. Ad una riflessione attenta si deve ammettere che essa presenta, oltre che una giustificazione storico-culturale, una sua *ratio* anche sotto il profilo linguistico. Con l'esperanto troverebbe realizzazione una nobile aspirazione, nata nella seconda metà dell'Ottocento nella Polonia sottomessa all'occupazione russo-zarista e lacerata da odi tenaci ed atavici di etnia (polacchi, russi, tedeschi), politici (patrioti polacchi di varie tendenze, spesso in lotta tra loro, e con la potenza occupante), e religiosi (cattolici, ebrei, ortodossi). In un generoso tentativo di superare le divisioni ed i rancori del passato, un medico ebreo di origine russa, Ludovik L. Zamenhof (1859-1917), concepì l'idea di una lingua universale che, conservando e semplificando strutture e lessico delle lingue romanze, germaniche e slave, si proponeva di offrire uno strumento di comunicazione semplice ed immediata a gran parte dei popoli europei. L'opera venne pubblicata per la prima volta nel 1887 da Zamenhof sotto lo pseudonimo di Dottor Esperanto. Circa il 75% delle parole dell'esperanto deriva dal latino e dalle lingue romanze (soprattutto dal francese), circa il 20% invece dalle lingue germaniche, inglese e tedesco, ed il rimanente principalmente dalle lingue slave, russo e polacco, e dal greco (limitatamente ai termini scientifici). L'esperanto è una lingua con ortografia molto regolare in cui a ogni grafema corrisponde sempre la stessa resa fonetica. Anche la grammatica e la struttura

²² Sulla problematica più ampia delle "lingue artificiali" cfr. A. Carli (2003), *Pianificazione linguistica imperialista: "vereinfachtes Deutsch", "Welt-Deutsch", "Kolonial-Deutsch"* in R. Bombi, F. Fusco "Paralela 10. Sguardi reciproci. Vicende linguistiche e culturali dell'area italo-fona e germano-fona." Udine, Forum, 133-147.

della frase sono state “razionalizzate”: non c’è distinzione fra i generi grammaticali e alla base del sistema è presente una forte spinta alla “ipergeneralizzazione”, in quanto non esistono fenomeni di allotropia. L’esperanto oggi verrebbe usato da due milioni di soggetti (www.webcom.com/~dohn/esperanto.html) che hanno sposato la causa del “Dottor Esperanto” e che si mobilitano attraverso la letteratura, informazione internet e convegni a favore della sua promozione come lingua del futuro, non solo in Europa ma anche nel mondo.

Anche Ammon (1994) ritiene che l’esperanto, o una versione migliorata di esso, potrebbe essere un linguaggio artificiale adeguato per il continente europeo. L’argomentazione è soprattutto legata al fatto di non attribuire vantaggi indebiti ad alcuna delle comunità linguistiche europee. Grin ha recentemente (2004)²³ riproposto l’esperanto quale unica lingua di lavoro delle istituzioni comunitarie, soprattutto per motivi di sostenibilità economica e per il fatto che non avvantaggerebbe nessuna nazione europea: l’esperanto è una lingua neutrale, non associata ad alcun Paese, priva di precedenti storici e scevra quindi di associazioni di prestigio.

Ammesso che l’esperanto fosse adottato come lingua ufficiale d’Europa, ci si potrebbe chiedere se esso sarebbe mai accettato dai Paesi extra-europei come lingua internazionale nei loro rapporti con l’Unione. Il creatore dell’esperanto era un rappresentante della borghesia polacca della seconda metà dell’Ottocento, che aveva a che fare con un mondo limitato all’Europa, in cui già la Russia era considerata un paese esotico, mentre già l’Asia e tanto più l’Africa si trovavano al di fuori della cerchia degli interessi e delle conoscenze perfino delle persone colte. Obbligato dalla sua preparazione culturale e dal suo abito mentale, Zamenhof modellò la sua lingua sulle lingue classiche a lui note. La lingua così ottenuta, che suona familiare ad un europeo, potrebbe apparire insignificante ad un cinese, un giapponese, un arabo. Per quale motivo un giapponese dovrebbe, per i suoi rapporti con l’Europa, apprendere una lingua che, pur proclamandosi lingua universale, gli risulta comunque estranea, sia nei costrutti morfosintattici che nel lessico, avendo a disposizione, in funzione di lingua vicaria, l’inglese che ha già imparato a scuola e che gli serve nelle relazioni con il resto del mondo? A questa obiezione Grin ha replicato che l’esperanto verrebbe adottato solo come

²³Intervento di Grin dal titolo “Towards a public policy approach to language scenarios for the EU” alla *International Conference on the Language and the Future of Europe: Ideologies, Policies and Practices*, tenutasi al *Centre for Transnational Studies, University of Southampton*, 8- 10 luglio 2004.

lingua di lavoro, mentre per la comunicazione con i Paesi terzi l'inglese costituirebbe la lingua veicolare maggiore. Ciò implica comunque che accanto allo sforzo di apprendere l'esperanto si aggiungerebbe quello dell'inglese (o di altra lingua storico-naturale). La proposta ci appare però discutibile anche per una serie di motivazioni di carattere squisitamente linguistico.

Per prima cosa, sebbene Zamenhof si sia proposto di ipersemplicizzare la fonetica della lingua, adottando un vocalismo cardinale, non elimina comunque il fenomeno di adattamento a sistemi linguistici preesistenti nei parlanti. Un aglofono per esempio, per il quale una <a> può assumere, in inglese, valori fonetici diversi [ei], [æ], ecc. secondo il contesto, tenderà inevitabilmente a trasporre i meccanismi tipici della L1 sulla L2, indipendentemente dal fatto che essa sia una lingua storico-naturale o artificiale/pianificata. Ciò andrebbe a compromettere la reciproca comprensione fra parlanti di diverse L1. Eco (2002), a questo proposito, scrive:

E' destino di ogni progetto di lingua artificiale che, se il "verbo" non si diffonde, essa mantenga la sua purezza; ma se il "verbo" si afferma, allora la lingua diventa proprietà dell'assise dei proseliti e, poiché il meglio è nemico del bene, si "babelizza". (Eco 2002, 344)

Anche Destutt de Tracy scrive:

Quand'anche tutti gli uomini della terra si accordassero oggi per parlare la stessa lingua, ben presto, per l'influenza stessa dell'uso, essa si altererebbe e modificherebbe in mille modi diversi nei diversi Paesi, e darebbe nascita ad altrettanti idiomi distinti, che si allontanerebbero progressivamente l'uno dall'altro. (Eléments d'idéologie, II, 6, 569; in Eco 2002, 357).

A queste osservazioni si può aggiungere che lo stesso processo si verifica già per l'inglese, che notoriamente suona diversamente secondo le abitudini della lingua nativa. (Fra uno scozzese, un americano, un indiano o sudafricano non è garantita la reciproca comprensione pur usando l'inglese).

Più consistente è la seconda obiezione, riguardante il lessico. L'esperanto ha un lessico di derivazione greco-latina, neo-latina, germanica e slava. Questo, per quanto sufficiente ad esprimere concetti comuni della vita e della cultura a tutti i livelli, è inevitabilmente più povero di quello di una lingua storica, formatasi in un processo secolare di accumulazione, selezione ed innovazione. Una lingua si arricchisce e si irrobustisce delle molteplici vicende extralinguistiche che le accade di esprimere. Mentre l'esperanto

potrebbe servire benissimo per certi dibattiti di carattere generale del Parlamento Europeo, si potrebbe invece dubitare che esso si presti alla presentazione di relazioni tecniche altamente specializzate, ad esempio di ingegneria aeronautica, edile, mineraria, di medicina del lavoro, ecc., come quelle trattate quotidianamente dalla Commissione.

Infine, non vengono eliminati, anche in riferimento all'esperanto gli svantaggi già elencati in precedenza, intrinseci al monolinguisma istituzionale.

c) LATINO

Il monolinguisma istituzionale potrebbe poi, secondo una meno realistica soluzione, basarsi sull'uso del latino. Anche se può sembrare alquanto stravagante, tale proposta è stata ultimamente ribadita dal Presidente della Commissione Prodi in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico del Collegio Europeo di Parma il 28 settembre 2003 e ancor più recentemente nel corso del 2004 da parte di numerosi politici e studiosi. Il Presidente, salendo in cattedra per la lezione inaugurale del Diploma avanzato di Studi Europei (DASE), ha evocato tutte le sfide che dovrà affrontare l'Europa, dalla moneta unica, all'allargamento, al dialogo tra religioni e culture diverse, fino alla lingua, sostenendo che in futuro il latino potrà forse essere di nuovo la lingua che unirà l'Europa.

Il latino fu per secoli "lingua dell'Europa": si diffuse nei territori coloniali sottomessi all'impero romano con la forza di un uragano che spazzò via gli idiomi locali non soltanto nella comunicazione pubblica, ma anche nella vita privata. La lingua latina sopravvisse a lungo alla morte dell'impero, finché fu relegata ad assolvere funzioni prima solo culturali, poi filosofiche ed infine solo religiose; nel XX secolo non venne più compresa ma solo echeggiata nelle lingue d'Europa che essa stessa influenzò, contaminò ed arricchì. Il latino è ormai morto e sembra inutile farlo tornare in vita quando nessun europeo è più in grado di capirlo e parlarlo. Hagège (1995) ne segna simbolicamente, e aneddoticamente, la data di morte nel 1939, quando il Presidente della Repubblica di Estonia, non parlando correntemente nessuna delle lingue veicolari maggiori, diffuse per radio un solenne comunicato per supplicare la comunità mondiale di lottare per la pace: lo fece in latino, e nessuno lo capì.

La tesi del latino come lingua unificatrice d'Europa ed eventuale lingua unica di lavoro dell'Unione Europea trova sostegno in alcuni progetti di lingua latina semplificata (ad esempio senza flessioni), che possono essere intesi solo come desideri di una maggiore unità europea, piuttosto che una reale soluzione

al problema delle lingue di lavoro. La stessa asserzione di Prodi può far pensare all'aspirazione di una futura Europa unita e coesa politicamente, storicamente e culturalmente. Ciò, tuttavia, non rappresenta la soluzione alla diversità linguistica e al plurilinguismo, che sono anzi lo specchio della sua reale identità.

2) Con il concetto di NAZIONALIZZAZIONE si intende qui fare riferimento che siano i singoli Stati membri a farsi carico dell'interpretazione e della traduzione verso la/le proprie lingue. Questa soluzione può essere declinata in due modi: a) trasferimento del solo onere finanziario, b) trasferimento del carico di lavoro completo.

a) Con la prima modalità si prevede il mantenimento della struttura attuale e il semplice trasferimento dell'onere finanziario agli Stati, i quali dovrebbero decidere la composizione del loro paniere di interpreti e traduttori, e quindi il mantenimento o meno del principio di uguaglianza. Nel caso in cui gli Stati rinunciassero alla propria lingua il Comitato di Orientamento stima che sarebbe possibile una considerevole riduzione di spesa, alla quale si dovrebbero considerare aggiuntivi i costi per le necessarie misure di accompagnamento, di coordinamento dei lavori e di controllo della qualità, oltre ai costi sociali dovuti alla riduzione di personale.

b) La seconda modalità prevede il trasferimento del carico di lavoro completo agli Stati membri; essi dovrebbero quindi provvedere all'assunzione e alla gestione del personale per l'interpretazione e la traduzione, e all'organizzazione dei lavori. Tuttavia, questa modalità richiederebbe all'UE di farsi carico delle spese per la conservazione di un certo numero di funzionari oltre che all'infrastruttura dei servizi. Allo scopo di garantire il funzionamento dell'istituzione, sarebbe inevitabile assicurare con mezzi domestici la traduzione e l'interpretazione verso almeno una lingua di lavoro. A questo livello, stima il Comitato di Orientamento, il risparmio sarebbe trascurabile. Inoltre, sarebbe necessario potenziare il personale per il Servizio giuridico, incaricato del confronto di qualità e della concordanza fra diverse versioni. Si stima che dunque il 20-30% dell'organico debba essere mantenuto con i conseguenti stanziamenti di bilancio. Inoltre, per le lingue soppresse, esisterebbero dei costi sociali legati alla riduzione del personale.

3) La proposta di un MULTILINGUISMO RIDOTTO riserva lo *status* di lingue di lavoro ad un numero ristretto di lingue. Durante la riunione di esperti linguistici dei Paesi membri tenutasi a Bruxelles nei giorni 27 e 28 gennaio 2003 con lo scopo di affrontare il tema delle lingue di lavoro e della gestione

del multilinguismo istituzionale, furono proposte le seguenti formule: i) l'inglese come unica lingua di lavoro, ii) un gruppo abbastanza largo di lingue e iii) un gruppo ristretto da tenere possibilmente entro il numero di cinque. La terza formula, cioè quella del multilinguismo ridotto, raccolse l'adesione della maggioranza dei partecipanti, pur nella consapevolezza che tale scelta avrebbe comportato, nella sua pratica applicazione, non poche difficoltà. A questo proposito riscosse molto successo la proposta della rappresentanza italiana²⁴ che fu l'unica, a parere del coordinatore dell'incontro, Jérôme Mignon, e del Segretariato della Commissione, meritevole di essere portata in discussione in una successiva riunione. La proposta italiana, appoggiata da vari interlocutori²⁵, si articola in tre punti principali (www.accademiadellacrusca.it/Europa_plurilingue.shtml):

a) se si riconoscesse in via definitiva la necessità di ridurre fortemente il numero delle lingue di lavoro, si chiederebbe di darne lo statuto a cinque, scelte tra le lingue degli attuali Paesi membri;

b) occorrerebbe compensare il privilegio accordato alle lingue di lavoro, che assumerebbero così uno *status* ufficiale liberandosi dell'uso officioso del termine, con programmi a favore delle altre lingue. Tali programmi, sostenuti finanziariamente dai Paesi di riferimento delle lingue di lavoro, sarebbero intesi a promuovere la diffusione delle altre lingue fuori dei rispettivi Paesi e consisterebbero in finanziamenti per ricerche, istituzione di corsi scolastici negli altri Paesi dell'Unione, formazione di traduttori ed interpreti in quella lingua, soggiorni di docenti e studenti, ecc.

c) i criteri per la selezione delle cinque lingue sarebbero i seguenti: a) presenza del Paese interessato tra i fondatori dell'Unione; b) notevole entità demografica del paese (requisito che contribuisce a ridurre il numero dei cittadini europei linguisticamente "non rappresentati" nella quotidianità dei dibattiti); c) già apprezzabile diffusione della lingua al di fuori del Paese di appartenenza e nei diversi Paesi dell'Unione; d) entità del contributo del Paese al bilancio comunitario; e) contributo antico ed esteso della cultura di quel Paese alla costruzione della civiltà europea.

²⁴ Ne hanno fatto parte i proff.: Renato Corsetti (dell'Università di Roma "La Sapienza"); Carla Marengo e Carlo Ossola (dell'Università di Torino); Francesco Sabatini (dell'Università di "Roma Tre", Presidente dell'Accademia della Crusca); Serge Vanvolsem (dell'Università di Lovanio) (www.accademiadellacrusca.it/Europa_purilingue.shtml)

²⁵ Commentata a favore esplicitamente da: Ammon e Stickel (Germania); Crystal (Irlanda); Voigt (Lussemburgo); Fox (Servizio Traduzioni); Pérez Vidal (Consiglio d'Europa); Schaerer (Confederazione Elvetica); Fabre (ONU) (www.accademiadellacrusca.it/Europa_plurilingue.shtml).

Da questi presupposti risulterebbe quasi scontata una scelta linguistica comprendente inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo: un numero abbastanza ristretto di lingue, come recita la proposta italiana, potrebbe trovare realizzazione quindi nel menzionato pentalinguismo.

Un'altra proposta potrebbe riguardare un possibile esalinguismo, all'interno del quale sia presente anche una lingua dei Paesi di nuova adesione: in questo caso la lingua potrebbe essere, secondo Ammon (2003b, 404) il polacco.

Va notato che la ripercussione sul "mercato delle lingue" sarebbe tutt'altro che piccola, a causa di una serie di reazioni a catena data da fenomeni quali: a) la progressiva riduzione dell'insegnamento delle lingue escluse da quelle di lavoro, b) la crescente difficoltà, per mancanza di richiesta generale, di formare interpreti e traduttori nelle lingue escluse e forti costi sociali, c) maggiori costi in assoluto, sempre nei Paesi svantaggiati, per la fornitura di corsi nelle lingue prescelte senza mai godere il vantaggio di usare la propria lingua come capitale già posseduto.

Le ipotesi finora contemplate comporterebbero modifiche radicali non solo ai regolamenti interni delle istituzioni, ma anche al Regolamento 1/58 se non addirittura ai Trattati. Esse quindi si presentano difficilmente implementabili in via generalizzata. Resta il fatto che all'interno della flessibilità comunque concessa dal Regolamento 1/58 alle varie istituzioni, sono possibili altre proposte di modello.

4) Con SISTEMA ASIMMETRICO si intende un regime linguistico multilingue dotato di dispositivi di interpretazione e traduzione asimmetrici in cui le lingue passive (o lingue di partenza) sono in numero maggiore rispetto a quelle attive (o di arrivo): si ha un regime asimmetrico quando, ad esempio in una conferenza, i delegati possono parlare in tutte le lingue ufficiali mentre l'interpretazione è garantita solo verso poche lingue.

Tre sono le modalità proposte: 21-1, 21-3, 21-6, dove la prima cifra rappresenta il numero delle lingue passive e la seconda quello delle lingue attive. Questa soluzione anche secondo Benedetti (2003, 35) renderebbe facilmente gestibile l'interpretazione in 21 o 23 lingue ufficiali; inoltre questo sistema è già attualmente in uso presso i servizi d'interpretazione comunitari. Infatti:

We know from experience that many delegates who attend EU meetings are perfectly capable of following a debate in a more widely used language but need to be able to speak their own languages to convey their position in all its nuances. So, in a number of meetings you will find an "asymmetrical" regime, e.g. 11-6. This means that the delegate may

contribute to the discussion in any of current 11 EU languages [...], but will be able to listen to interpretation from one of the six languages covered. This is a very flexible formula that allows for many permutations. This flexibility makes it both a functional and an extremely cost-effective solution. An 11-6 asymmetrical meeting [...] would require 18 interpreters whereas a full 11-11 symmetrical meeting would need 33 interpreters (Benedetti, 2003, 37).

5) Con **MULTILINGUISMO CONTROLLATO** si intende qui un multilinguismo puro con correttivi di gestione. Anche questo modello garantisce che tutti i deputati abbiano il diritto di parlare/scrivere nella loro lingua, ma ciò che cambia rispetto al multilinguismo puro è il processo interno di mediazione linguistica. Già oggi vengono usati correttivi di gestione, e si potrebbe dire che, in molti casi, il regime usato è di multilinguismo impuro. Si pensi, ad esempio, alle riunioni del P. E. in cui si fa ricorso a cabine *pivot* o all'interpretazione bi-attiva (è il caso del solo finlandese). Gli interpreti *pivot* (o perno) coprono le lingue meno comuni, traducendole verso altre più conosciute (lingue *relais* o lingue ponte): questo tipo di interpretazione viene detta *in retour* o bi-attiva

Il modello del multilinguismo controllato propone, tra gli altri, i seguenti correttivi di gestione:

a) ricorrere all'interpretazione bi-attiva per le nuove lingue, ed estendere progressivamente questo sistema alle odierne;

b) maggiore utilizzo delle lingue ponte. Benedetti (2003) scrive che il Servizio Comune Interpretazione - Conferenze (SCIC) ha già provveduto più volte ad assicurare l'interpretazione simultanea in 21 lingue, ed il Servizio di interpretazione del P.E. in 23 (seduta plenaria del 19 Novembre 2002 sul futuro dell'Unione). Proprio l'uso delle lingue ponte, che non inficia il principio del plurilinguismo, ha decretato, in quelle occasioni, il successo dell'interpretazione simultanea in tutte le lingue ufficiali, comprese quelle dei nuovi Paesi membri (Benedetti 2003, 35). La stessa tecnica può essere utilizzata per la traduzione. In base a questo metodo, i testi redatti nelle nuove lingue ufficiali verrebbero tradotti in due fasi distinte: la prima verso le lingue ponte e in un secondo momento altre sezioni linguistiche provvederebbero alla traduzione a partire dalle versioni già disponibili (la cosiddetta traduzione in *relais*). Per quanto riguarda però le lingue ponte, la scelta di quali esse siano non è del tutto semplice, in quanto strettamente connessa ai conflitti esistenti tra le lingue di lavoro. Attualmente esistono due diverse posizioni: la prima sarebbe a favore di un regime di 3 lingue ponte, cioè inglese, francese e tedesco, mentre la seconda posizione caldeggerrebbe un regime di 5 lingue ponte, cioè le suddette lingue più italiano e spagnolo (Cosmai 2003, 174).

Questo metodo, che non inficerebbe il principio del plurilinguismo, è considerato da alcuni il più percorribile nell'ambito di una razionalizzazione dei servizi linguistici (Cosmai 2003; Robustelli 2003; Benedetti 2003), poiché riduce molti problemi pratici determinati da un regime di multilinguismo totale, pur ponendo un certo numero di difficoltà organizzative legate soprattutto al raddoppio dei tempi di traduzione.

Se assumiamo un numero di lingue *pivot* pari a tre per l'interpretazione e la traduzione ci troviamo di fronte ad un sistema simmetrico 21-21 con tre lingue ponte che porta le combinazioni linguistiche possibili a 114.

c) Introduzione progressiva di sistemi e strutture per consentire la "teleinterpretazione" o l'interpretazione a distanza. L'interprete si trova fuori dalla sala di conferenza, e visualizza su di uno schermo l'oratore che parla. Questo sistema consente un forte risparmio sull'ampliamento delle strutture fisiche, cioè sulle cabine, le quali allo stato attuale non sarebbero abbastanza capienti per sostenere l'incremento del numero di interpreti.

d) Maggiore ricorso a personale linguistico formato da liberi professionisti esterni.

e) Razionalizzare le riunioni dei vari gruppi durante tutti i giorni lavorativi della settimana, evitando sovrapposizioni e concentrazioni di riunioni.

Questo sistema dovrebbe garantire un risparmio in termini di costi economici, ma non è privo di costi sociali. Il modello prevede la creazione di nuovi posti di lavoro nei servizi linguistici in seguito all'assunzione di personale per le nuove lingue, ma altri dovrebbero essere ricavati mediante speciali misure di pre-pensionamento del personale esistente.

6) Con MULTILINGUISMO INTEGRALE PURO si fa riferimento a una applicazione integrale del sistema a simmetria totale 21-21 senza possibilità di ricorrere a correttivi di gestione come le lingue ponte.

Un siffatto regime comporterebbe un numero di combinazioni possibili pari a 420, una quadruplicazione del bilancio del multilinguismo e un raddoppio dell'organico per lingua, senza contare gli adeguamenti nelle infrastrutture fisiche delle istituzioni. Questo sistema sarebbe l'unico che comporterebbe uguaglianza intesa come "uguale trattamento fra le lingue", ma, secondo alcuni economisti (fra gli altri Gazzola, 2002; Grin, 2004) non è finanziariamente sostenibile.

Gli stessi economisti valutano invece positivamente il modello del multilinguismo controllato, sia dal punto di vista finanziario che politico: esso infatti rispetta il concetto di uguaglianza fra le lingue, o meglio fra chi parla

quelle lingue, poiché ai funzionari delle istituzioni e ai cittadini è assicurato il diritto di esprimersi e di ricevere nella propria lingua. Non si può escludere che nella prassi si instauri un regime “misto” che poggi su di un multilinguismo controllato nel caso di incontri rilevanti e su un regime asimmetrico a “geometria variabile” negli altri casi, a seconda delle necessità, dei bisogni e delle disponibilità.

Conclusioni

Dalla illustrazione dell'attuale situazione delle lingue di lavoro nella politica linguistica dell'Unione Europea e dall'analisi delle possibili soluzioni circa la gestione del multilinguismo istituzionale, emerge chiaramente la difficoltà di trasporre un concetto teorico di politica linguistica in una applicazione pratica; alla base di tutto ciò sta certamente l'incertezza nella formulazione di esplicite politiche linguistiche che abbiano significato univoco nella teoria e nella prassi.

Va osservato che in ogni proposta avanzata, nell'intento di coniugare il rispetto del plurilinguismo con l'efficienza economica, si tende inevitabilmente a privilegiare quest'ultimo aspetto. Sarebbe invece auspicabile, al di là dei vincoli di bilancio, che il plurilinguismo fosse praticato integralmente in seno alle istituzioni comunitarie, sia per un uso concreto e reale delle lingue europee nei domini istituzionali, sia per una equa applicazione dei principi democratici.

In questo senso, il notevole impegno di risorse ed energie necessario per la conservazione e il pieno esercizio del plurilinguismo diverrebbe il capitale investito nella formazione del cittadino europeo. Il sistema democratico a cui appartengono i cittadini europei dovrebbe garantire la tutela al di fuori dei singoli stati nazionali e anche al più piccolo Stato membro forza, voce e diritti nei confronti del mondo intero. Il primo passo indispensabile per cominciare un progetto di tale portata sarebbe senz'altro quello di rispettare la diversità di ogni Paese. Perché un simile progetto trovi la sua realizzazione, l'Unione Europea dovrebbe esprimersi e lavorare nelle lingue di tutti gli Stati membri.

APPENDICE

Consiglio CEE: Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,
visto l'articolo 217 del Trattato, ai termini del quale il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste nel Regolamento della Corte di Giustizia, dal Consiglio che delibera all'unanimità, considerando che le quattro lingue in cui il Trattato è redatto sono riconosciute come lingue ufficiali, ciascuna in uno o più Stati membri della Comunità;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni della Comunità sono la lingua francese, la lingua italiana, la lingua olandese e la lingua tedesca.

Articolo 2

I testi, diretti alle istituzioni da uno Stato membro o da una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti, a scelta del mittente, in una delle lingue ufficiali. La risposta è redatta nella medesima lingua.

Articolo 3

I testi, diretti dalle istituzioni ad uno Stato membro o ad una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti nella lingua di tale Stato.

Articolo 4

I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle quattro lingue ufficiali.

Articolo 5

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità è pubblicata nelle quattro lingue ufficiali.

Articolo 6

Le istituzioni possono determinare le modalità di applicazione del presente regime linguistico nei propri regolamenti interni.

Articolo 7

Il regime linguistico della procedura della Corte di Giustizia è determinato nel Regolamento di procedura della medesima.

Articolo 8

Per quanto concerne gli Stati membri in cui esistono più lingue ufficiali, l'uso della lingua sarà determinato, a richiesta dello Stato interessato, secondo le regole generali risultanti dalla legislazione di tale Stato.

Il presente Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1958.

BIBLIOGRAFIA

- Ammon, U. (1991a). Die Stellung der deutschen Sprache in Europa und in der Welt im Verhältnis zu ihrer Stellung in den EG-Gremien. *Sociolinguistica*, V (1991), 70-89.
- Ammon, U. (1991b). The Status of German and Other Languages in the European Community. In Coulmas (Ed.) (1991), 241-254.
- Ammon, U. (1994). The Present Dominance of English in Europe. With an Outlook on Possible Solutions to the European Language Problems. *Sociolinguistica*, VIII (1994), 1-14.
- Ammon, U. (1998). *Ist Deutsch noch internationale Wissenschaftssprache? Englisch auch für Lehre an den deutschsprachigen Hochschulen*. Berlin: de Gruyter.
- Ammon, U. (2003a). Present and Future Language Conflicts as a Consequence of the Integration and Expansion of the European Union. In Valentini, Molinelli, Cuzzolin & Bernini (Eds.) (2003), 393-405.
- Ammon, U. (2003b). *Main Problems of EU Language Policy and Proposals towards their Solutions (Abstract)*. In: <http://www.aitla.unimo.it/programma/prov.html> (consultato nel gennaio 2004).
- Ammon, U. (2003c). Sprachenpolitik in Europa – unter dem vorrangigen Aspekt von Deutsch als Fremdsprache. *Deutsch als Fremdsprache*, IV, 195209; V, 3-10.
- Ammon, U. (Ed.) (2001). *The Dominance of English as a Language of Science. Effects on Other Languages and Language Community*. Berlin, New York: de Gruyter.
- Ammon, U. & Mc Connell, G. (Eds.) (2002). *English as an Academic Language in Europe: a Survey of its Use in Teaching*. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Auld, W. (2003). *The cultural Value of Esperanto*. In <http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/4351/TheCulturalValue.html> (consultato nel settembre 2003).
- Benedetti, M. (2003). Italian: a Vector of Communication in European Meetings. In Schena & Soliman (Eds.) (2003), 35-42.
- Bruthiaux, P. (2002). Predicting Challenges to English as a Global Language in the Twenty-first Century. *Language Problems and Language Planning*, XXVI (2002), 129-157.
- Carli, A. (2004). Plurilinguismo e lingue minoritarie nella politica linguistica europea. *Revue Française de Linguistique Appliquée RFLA*, 2, 85-115.

- Carli, A. & Calaresu, E. (2003a). Le lingue della comunicazione scientifica. La produzione e la diffusione del sapere specialistico in Italia. In Valentini, Mulinelli, Cuzzolin & Bernini (Eds.) (2003), 27-65.
- Carli, A. & Calaresu, E. (2003b). Il potere dell'italiano come lingua della comunicazione scientifica. In Schena & Soliman (Eds.) (2003): 43-67.
- Carli, A. & Felloni, M. C. (in preparazione). Le lingue di lavoro secondo la politica linguistica dell'Unione Europea. Conflitti fra teoria e prassi. *Plurilinguismo. Contatti di Lingue e Culture*.
- Commissione Europea, Servizio di Traduzione (SdT) (2002a). *Strumenti e ciclo di lavoro al Servizio di Traduzione della Commissione Europea*. In [http:// www.uemilano.it/multilinguismo/index.html](http://www.uemilano.it/multilinguismo/index.html) (consultato in ottobre 2003).
- Commissione Europea, Servizio di Traduzione (Sdt) (2002b). *Multilinguismo e traduzione*. In [http:// www.uemilano.it/multilinguismo/index.html](http://www.uemilano.it/multilinguismo/index.html) (consultato in ottobre 2003).
- Cosmai, D. (2003). *Tradurre per l'Unione Europea. Problematiche e Strategie Operative*. Milano: Hoepli.
- Coulmas, F. (1991a). Die Sprachenregelung in den Organen der Europäischen Gemeinschaft als Teil einer europäischen Sprachenpolitik. *Sociolinguistica*, V (1991), 24-34.
- Coulmas, Florian 1991b. European Integration and the Idea of the National Language. Ideological Roots and Economics Consequences. In Coulmas (1991), 1-44.
- Coulmas, Florian (Ed.) (1991). *A language Policy for the European Community. Prospects and Quandaries*. Berlin, New York: de Gruyter.
- Dibattista, D. (1998). Osservazioni in tema di plurilinguismo nel diritto comunitario. In Bayley, P. & San Vicente, F. (Eds.) (1998) *In una Europa plurilingue. Culture in transizione*. Bologna: CLUEB, 159-169.
- de Swaan, A. (2001a). English in the Social Sciences. In Ammon (Ed.) (2001), 71-83.
- de Swaan, A. (2001b). *Words of the World. The Global Language System*. Cambridge: Polity Press.
- Eco, U. (2002). *La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea*. Bari: Laterza.
- Felloni, M. C. (2004). *La politica linguistica dell'Unione Europea*. Tesi di Laurea, Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Scienze del Linguaggio e delle Cultura, Università di Modena.

- Gazzola, M. (2002). *La relazione fra costi economici e costi politici del multilinguismo nell'Unione Europea*. Tesi di Laurea, Facoltà di Economia, Università Commerciale di Milano "Luigi Bocconi".
- Gazzola, M. (2003). *Il multilinguismo nell'Unione Europea e i suoi costi*. In: http://www.uemilano.it/multilinguismo/multilinguismo_unione_europea.html (consultato in ottobre 2003).
- Gazzola, M. (2004). *La scelta delle lingue come trasferimento di risorse*. In: http://www.uemilano.it/multilinguismo/scelta_lingue_it.htm (consultato in agosto 2004).
- Grin, F. (1997). Gérer le plurilinguisme européen: approche économique au problème de choix. *Sciolinguistica*, XI (1997), 1-15.
- Grin, F. (2003). *Language Policy Evaluation and the European Charter for Regional or Minority Languages*. London: Palgrave Macmillan.
- Hagège, C. (1995). *Storie e destini delle lingue d'Europa*. Firenze: La Nuova Italia.
- Jiri, H. (2001). *Esperanto Grammar*. Testo completo in <http://www.ling.ohio-state.edu/~hana/esr/grammar/ErsGrammar.htm> (consultato nel settembre 2003).
- Labrie, N. (1993). *La construction de la Communauté Européenne*. Paris: Champion.
- Lenaerts, G. (2001). A failure to Comply with the European Language Policy: a Study of the Council Archives. *Multilingua*, XX (2001), 221-244.
- Mori, L. (2003). L'euoletto: genesi e sviluppo dell'italiano comunitario. In Ventini, Mulinelli, Cuzzolin & Bernini (Eds.) (2003), 473-492.
- Phillipson, R. (1992). *Linguistic Imperialism*. Oxford: OUP.
- Phillipson, R. (2003). *English-Only Europe? Challenging Language Policy*. London, New York: Routledge.
- Quell, C. (1997). Language Choice in Multilingual Institutions: a Case Study of the European Commission with Particular Reference to the Role of English, French, German as Working Languages. *Multilingua*, XVI (1997), 57-76.
- Robustelli, C. (2003). Difendere l'italiano nella Babele della Grande Europa. *Limes. Rivista italiana di geopolitica*, IV (2003), 303-310.
- Ross, A. (2003). *Europäische Einheit in babylonischer Vielfalt*. Frankfurt a. M.: Peter Lang.
- Sabatini, F. (2004). *Una politica per il patrimonio linguistico europea: problemi e prospettive*. In: <http://www.sli.unimo.it/RaccoltaXWeb.pdf> (consultato in agosto 2004).

- Salmasi, S. (2001). *L'Unione Europea le sue istituzioni, un multilinguismo dinamico*. In: http://www.uemilano.it/tavola_rotonda (consultato nel giugno 2003).
- Schena, L. & Soliman, L. T. (Eds.) (2003). *L'italiano lingua utilitaria. XI Incontro del Centro Linguistico Università Bocconi, 23 novembre 2002*. Milano: EGEA.
- Truchot, C. (2002). *Key Aspects of the Use of English in Europe*. In http://www.coe.int/T/E/cultural_co-operation/education/language-policy (consultato nel giugno 2003).
- Unione Europea (2000). *Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea*. Bruxelles: Ufficio della Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee.
- Wagner, E., Bech, S. & Martínez, J. M. (2002). *Translation for the European Institutions*. Manchester: St. Jerome Publishing.
- Witt, J. (2000). *English as a global language: the case of the European Union*. In <http://www.webdoc.gwdg.de> (consultato nel luglio 2003).
- Valentini, A., Mulinelli, P., Cuzzolin, P. & Bernini, G. (Eds.) (2003). *Ecologia Linguistica. Atti del XXXVI Congresso internazionale di studi della Società di Linguistica Italiana (SLI). Bergamo, 26-28 settembre 2002*. Roma: Bulzoni.
- Volz, W. (1994). Englisch als einzige Arbeitssprache der Institutionen der Europäischen Gemeinschaft? Vorzüge und Nachteile aus der Sicht eines Insiders. *Sociolinguistica*, VIII (1994), 88-99.

DOCUMENTI COMUNITARI

- Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea*. Documento del Parlamento Europeo, Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, Commissione Europea. Nizza, 7 dicembre 2000.
- Carta Europea per le Lingue Regionali o Minoritarie*. Documento del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, sottoscritto il 5 novembre 1992.
- Comunità Europee (1987). *Trattati che istituiscono le Comunità Europee, Trattati che modificano tali Trattati, Atto Unico Europeo, Risoluzioni-Dichiarazioni*. Lussemburgo: Ufficio delle Pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee.
- Consiglio della Comunità Economica Europea (1958). Regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea. *Gazzetta Ufficiale della Comunità Europee*, 17, 6 ottobre 1958, 401.
- Consiglio dell'Unione Europea (2002). Risoluzione del Consiglio del 14 febbraio 2002 relativa alla promozione della diversità linguistica e dell'apprendimento delle lingue nel quadro dell'attuazione degli obiettivi dell'Anno Europeo delle Lingue 2001. *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, C 050, 23 febbraio 2002. Lussemburgo: Ufficio delle Pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, 1-2.
- Consiglio Europeo di Stoccolma (23 e 24 marzo 2001). *Conclusioni della Presidenza*.
- Libro Bianco (1995). *Imparare e apprendere: Verso la società conoscitiva*. COM (95) 590.
- Libro Bianco (2001). *La Governance Europea*. COM (2001), 428, luglio 2001
- Libro Verde (1996). *Vivere e lavorare nella società dell'informazione – priorità della dimensione umana -*. COM (96) 389, luglio 1996.
- Libro Verde (1998). *Informazione del settore pubblico nella società dell'informazione*. COM (98) 585.
- Parlamento Europeo (1982a). *Opinione della Commissione degli Affari Politici del Parlamento Europeo*. DOC 1-306/ 1982, 21.
- Parlamento Europeo (1982b). Risoluzione sul plurilinguismo della Comunità Europea. *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, C 292, 8 novembre 1982. Lussemburgo: ufficio delle Pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee.

CURRICULUM VITAE DI MARIA CHIARA FELLONI

Maria Chiara Felloni è nata a Parma nel 1979. Dopo la maturità classica conseguita nel 1998 presso il Liceo Ginnasio Gian Domenico Romagnosi di Parma, nel 1999 si è iscritta all'Università di Modena, corso di laurea in Lingue e Culture Europee. Qui ha conseguito il titolo di dottore nel febbraio 2004 discutendo una tesi di laurea sulla "Politica Linguistica dell'Unione Europea" con una valutazione di 110/110 e lode.

Durante lo studio universitario ha usufruito di una borsa Socrates/Erasmus presso la Reinisch- Westfälische Technische Hochschule Aachen.

Dopo la laurea ha avuto la possibilità di approfondire le problematiche legate al plurilinguismo e alle Lingue Regionali e Minoritarie in Europa partecipando a Congressi Internazionali:

- "La ricerca in linguistica applicata. Nuove riflessioni sul contatto e conflitto linguistico", IV Congresso Internazionale di studi della Associazione Italiana di Linguistica Applicata (AItLA), Modena, 19-20 febbraio 2004;

- "Language and the Future of Europe: Ideologies, Policies and Practices", Centre for Transnational Studies, University of Southampton, UK, 8-10 luglio 2004;

- "Lingue, Istituzioni, Territori. Riflessioni teoriche, proposte metodologiche ed esperienze nell'ambito della Politica Linguistica", XXXVIII Congresso Internazionale di studi della Società di Linguistica Italiana (SLI), Modena, 23-25 settembre 2004.

Ha frequentato un corso di specializzazione in Linguistica presso l'Università di Udine ed è attualmente assistente di ricerca nel settore scientifico disciplinare di Glottologia e Linguistica nell'ambito di un programma di scambio (programma CRUI – Vigoni - DAAD) per ricercatori fra l'Università di Modena e l'Università di Hannover, Germania.

Ricerche e pubblicazioni:

- 1) *La Politica Linguistica dell'Unione Europea*, Tesi di Laurea, Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Scienze del Linguaggio e della Cultura, Università di Modena.
- 2) “Lingue Minoritarie e Plurilinguismo nella Politica Linguistica dell'Unione Europea”, in collaborazione con Augusto Carli in *Revue Française de Linguistique appliquée* (RFLA), 2 (2004), in corso di stampa.
- 3) “Le lingue di lavoro secondo la politica linguistica dell'Unione Europea. Conflitti fra teoria e prassi”, in collaborazione con Augusto Carli in *Plurilinguismo. Contatti di Lingue e Culture*, in preparazione.

Interessi di Ricerca:

- a) Fenomeni del contatto e del conflitto linguistico
- b) Plurilinguismo
- c) Politiche linguistiche europee